## CORTE DI APPELLO DI ROMA

## III Sezione civile

Così composta:

Dott.ssa P.Mannacio

Presidente rel.

Dott.ssa M.G. Conti

Consigliere

Dott.ssa Assunta Marini

Consigliere

ha pronunziato la seguente

## ORDINANZA

Nel sub procedimento ex art. 373 c.p.c., iscritto al n. per la sospensione dell'esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. con ricorso proposto

DA

Ricorrente

CONTRO

Resistente

NONCHE'

Resistente contumace

Letta l'istanza con cui la

ha chiesto

disporsi la sospensione dell'esecutività della sentenza n. /2019 con cui questa Corte ha respinto l'appello e confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato l'odierna istante al pagamento, in favore della della somma

di € 254.760,74;

considerato:

N

- che la ricorrente ha documentato la pendenza del ricorso per Cassazione;
- che in questa sede è preclusa alla Corte ogni valutazione circa la sussistenza di un fumus di fondatezza dell'impugnazione;
- che l'art. 373 c.p.c. subordina la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata alla ricorrenza di un danno grave ed irreparabile;
- che l'esistenza di tali presupposti va verificata all'esito di una valutazione che deve riguardare, sotto il profilo soggettivo, la sussistenza di un'eccezionale sproporzione tra il vantaggio che può ricavare il creditore dall'esecuzione della decisione ed il pregiudizio che ne deriva all'altra parte, tale da apparire superiore a quello di norma conseguente all'esecuzione forzata; o, sotto il profilo oggettivo, la ricorrenza di una situazione di pregiudizio irreversibile ed insuscettibile di restitutio in integrum (ove la sentenza sia cassata), o comunque, secondo un più condivisibile orientamento, la ricorrenza di una situazione di pregiudizio consistente nell'impossibilità di recuperare le somme versate a causa dell'incapienza del patrimonio del creditore procedente;
- che l'istante, a supporto della propria richiesta, ha dedotto che, in difetto di concessione dell'inibitoria sarebbe costretta a corrispondere alla una somma di danaro di notevole ammontare (pari ad € 345.382,62 oltre interessi e rivalutazione), di sicura irripetibilità, nel caso di accoglimento del gravame, in ragione della insolvibilità dell'accipiens, trattandosi di società inattiva, che non risulta proprietaria di immobili aggredibili in via esecutiva, e che negli anni 2017 e 2018 ha depositato bilanci in perdita;
- che, alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente, in considerazione della situazione di incapienza patrimoniale della e dell'entità della somma cui la ricorrente è stata condannata, sussiste il concreto pericolo di irripetibilità delle somme da versare in esecuzione della sentenza impugnata;
- che, pertanto, ricorrono le condizioni per disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza;



- che nessuna pronunzia è dovuta sulle spese del presente procedimento in quanto sull'istanza ex art. 373 c.p.c. la Corte di Appello si pronunzia con una condanna soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all'esito del giudizio di Cassazione (Cass. 16121/2011; Cass. n. Cass. n. 23827/2010; Cass. n. 17584/2005) sicchè alla liquidazione delle spese della presente fase provvede la stessa Corte di Cassazione.

## P.Q.M.

La Corte, in accoglimento dell'istanza, ordina la sospensione dell'esecutività della sentenza della Corte di Appello di Roma n. /2019.

Il Presidente

Dott.ssa Patrizia Mannacio

alaeu

Rores, II CANCELLIERE Agnese Monti